



Il Ministro
dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito "*Fondo*");

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto *Fondo*, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del *Fondo* sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, che dispone che il comitato di cui al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del *Fondo*, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a., ora Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del *Fondo*;

Visto il decreto direttoriale 22 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 ottobre 2016, reg.ne prev. n. 2584, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 15 settembre 2016;

Visto il decreto direttoriale 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 30 giugno 2017, reg.ne prev. n. 677, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 31 maggio 2017;



Visto l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del *Fondo*, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Visti i provvedimenti di costituzione e di rinnovo del previsto Consiglio di gestione adottati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., rispettivamente con decorrenza 15 gennaio 2015 e 12 aprile 2018;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 settembre 2015, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto un nuovo modello di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo*, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento del prestatore, da utilizzare, in fase di prima applicazione, per le sole richieste di garanzia riferite ai finanziamenti agevolati ai sensi della cd. *nuova Sabatini*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, c.d. decreto di riforma del *Fondo* (di seguito *decreto di riforma*), che ha previsto, sempre in attuazione del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, le condizioni e i termini per l'estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e ha stabilito l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, nonché della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria;

Visto l'articolo 12, comma 2, del *decreto di riforma* che ha stabilito che le disposizioni attuative del medesimo decreto possono essere adottate non prima del 31 dicembre 2017, a conclusione di un congruo periodo di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione delle richieste di garanzia sui finanziamenti *nuova Sabatini*;

Visto che il Consiglio di gestione del Fondo, per il tramite del Gestore, in ossequio all'articolo 12, comma 3 del *decreto di riforma*, ha trasmesso il 12 febbraio 2018 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita relazione sull'andamento del predetto periodo di sperimentazione, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini di fabbisogno finanziario prospettico del Fondo, connessi all'estensione del modello di valutazione ai restanti interventi del Fondo;



Visto che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno valutato la predetta relazione e, in data 28 giugno 2018, hanno disposto il definitivo “nulla osta” a procedere con l’iter di approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale relative alle “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia” di cui all’articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma*;

Vista la nota prot. n. 296200/18 del 21 settembre 2018, con la quale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le predette condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale relative alle “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”, adottate dal Consiglio di gestione del *Fondo* nella seduta del 12 settembre 2018;

Ritenuto necessario prevedere un congruo periodo dilatorio per l’entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto, al fine di consentire ai soggetti richiedenti le garanzie del *Fondo* di adeguare le proprie procedure interne ai nuovi adempimenti introdotti;

Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

(Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale relative alle “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”)

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese relative alle “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”, come disposto dall’articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma*, adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 12 settembre 2018.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al comma 1 sono riportate nell’unito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Dell’adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.



Art. 2.

(Decorrenza)

1. Al fine di consentire ai soggetti richiedenti la garanzia del *Fondo* di adeguare le proprie procedure interne alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale approvate con il presente decreto, le medesime condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale si applicano a decorrere dal 15 marzo 2019.

Roma, 12 febbraio 2019

IL MINISTRO
Firmato Di Maio